

Pubblicato il 24/07/2020

Sent. n. 527/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2018, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Saguato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1; contro Comune di Sanremo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Rossi, Danilo Sfamurri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento del provvedimento dirigenziale dello Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Sanremo [omissis], avente ad oggetto diniego di sanatoria ex art. 49 L. Reg. n. 16/2008 per realizzazione di porticato in [omissis], e di ogni atto antecedente, preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso e, quindi, delle note comunali [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sanremo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2020 il dott. Luca Morbelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha esposto, nella narrativa in fatto, quanto segue:

- 1) di essere proprietaria di una abitazione di residenza in Comune di Sanremo, [omissis];
- 2) di avere ottenuto concessione in sanatoria [omissis] con cui è stata regolarizzata la “nuova costruzione” di un porticato di mq. 39;
- 3) di avere presentato [omissis] per la demolizione e la ricostruzione del medesimo porticato;
- 4) di avere realizzato i lavori in difformità del progetto atteso che la copertura inclinata del porticato è stata ricostruita con soletta piana, peraltro con rispetto della preesistente altezza massima del manufatto;
- 5) di avere presentato accertamento di conformità respinto con il provvedimento impugnato.

In particolare l'amministrazione ha rilevato quanto segue:

“a) antistanti l'intervento edilizio sono presenti una porta finestra, come da elaborato n. 03 allegato alla pratica edilizia [omissis], ed una porta di ingresso che rientra nella definizione di “apertura di qualsiasi genere, quali appunto porte, balconi, finestre di ogni tipo”, idonea a imporre il rispetto dell'art. 9 del D.M. 2.4.1968 come ha correttamente statuito la giurisprudenza amministrativa che si

è pronunciata sulla questione (T.A.R. Piemonte, 10 ottobre 2008, n. 2565; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 7 giugno 2011 n. 1419);

b) si rimarca che l'opera oggetto della istanza di accertamento di conformità configura una vera e propria nuova costruzione in quanto si sostanzia in un nuovo manufatto (porticato) realizzato con struttura in cemento armato e come tale impone l'osservanza della normativa sulle distanze prescritte dall'art. 9 succitato".

Avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 9 D.M. 2 agosto 1968 n. 1444. Violazione del PRG di Sanremo approvato con D.P.G.R. 27 maggio 1980 n. 667. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento, in quanto frontistante al porticato vi sarebbe soltanto un porta lignea con conseguente esclusione del presupposto per l'operatività della norma invocata dal Comune;

2) Violazione dell'art. 9 D.M. 2 agosto 1968 n. 1444. Violazione del PRG di Sanremo approvato con D.P.G.R. 27 maggio 1980 n. 667. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento, in quanto il porticato oggetto del provvedimento impugnato sorge nella fascia sottostante rispetto al punto ove è presente il portone di entrata della parete antistante;

3) Segue. Violazione dell'art. 9 D.M. 2 agosto 1968 n. 1444. Violazione del PRG di Sanremo approvato con D.P.G.R. 27 maggio 1980 n. 667. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Genericità. Perplessità, in quanto erroneamente l'amministrazione avrebbe ritenuto esistente sulla parete frontistante il portico una porta finestra;

4) Violazione dell'art. 9 D.M. 2 agosto 1968 n. 1444. Violazione del PRG di Sanremo approvato con D.P.G.R. 27 maggio 1980 n. 667. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento in quanto il porticato in questione è contrapposto circa m 1,5) alla parete frontistante solo per 1, 5 m. da altro punto di vista il porticato essendo aperto su tutti i lati non costituirebbe costruzione rilevante ai sensi dell'art. 9 d.m. 2 agosto 1968 n. 1444.

La ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata.

Con ordinanza 16 maggio 2018 n. 119 è stata respinta l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

In data 21 luglio 2020 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è rivolto avverso un provvedimento di diniego di accertamento di conformità relativo ad un porticato. Il provvedimento è motivato con il mancato rispetto delle distanze di cui all'art. 9 d.m. 2 agosto 1968 n. 1444 in relazione alla presenza di una porta e di una porta finestra posta sul fabbricato antistante.

Il ricorso è fondato

L'art. 9 d.m. 2 agosto 1968 n. 1444 stabilisce: "Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:...omissis...2) 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; ...omissis..."

La *ratio* della norma è stata ravvisata nell'esigenza di evitare la formazione intercapedini dannose per la salute.

Orbene alla luce del tenore letterale della disposizione risulta evidente che il porticato, essendo aperto e non presentando "pareti" esula dal campo di applicazione della norma.

Il porticato, infatti, non impedisce la circolazione dell'aria e della luce di talchè non appare riconducibile, neppure analogicamente, alla previsione dell'art. 9 d.m. 1444/68.

In questo senso si è espressa la giurisprudenza.

La norma dell'art. 9 comma 1 n. 2 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, secondo la quale per gli edifici di nuova costruzione deve osservarsi la distanza minima di 10 m. dalle pareti finestrate degli edifici

antistanti, non si applica per analogia quando di fronte all'edificio in costruzione si trova un portico aperto. (CGA 13 ottobre 1999 n. 450)

L'art. 22 comma 3 del regolamento edilizio del comune di Riposto, il quale ha recepito la disposizione dell'art. 9 comma 1 n. 2) del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (emanato in base alla previsione dell'art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765) stabilendo una distanza minima di 10 metri da osservarsi per gli edifici di nuova costruzione dalle pareti finestrate degli edifici antistanti, non è applicabile per analogia alla diversa situazione di un portico aperto fronteggiante l'edificio in costruzione. (Cass. sez. II civile 17 dicembre 1993 n. 12506).

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3000, 00 (tremila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

L'ESTENSORE

Luca Morbelli

IL PRESIDENTE

Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO